



DECRETO DEL PRESIDENTE N° 21 DI DATA 08 MAG. 2012

Regolamento Interno della Riserva di

VILLA RENDENA

Il Presidente dell'Associazione Cacciatori Trentini

- visto l'articolo 17 della Legge provinciale 9 dicembre 1991, n° 24 e s.m. "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia";
- visto l'articolo 9 del Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n° 24/1991 e s.m., di cui al D.P.G.P. 16-69/leg. del 17 novembre 1992;
- vista la proposta formulata da parte della Riserva Comunale Cacciatori interessata;
- verificata la conformità del regolamento alle norme vigenti e la sua validità dal punto di vista tecnico;

### DECRETA

di adottare il regolamento interno della Riserva di

VILLA RENDENA

nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Giunta provinciale per il controllo di legittimità e alla Riserva interessata.

Trento, 08 MAG. 2012


/lf



IL PRESIDENTE  
Gianpaolo Sassudelli

*Sezione Cacciatori Villa Rendena*  
38080 Villa Rendena (TN)

Codice Fiscale n. 95004130225



**REGOLAMENTO INTERNO PER L'ESERCIZIO  
DELLA CACCIA  
NELLA RISERVA DI VILLA RENDENA**

## REGOLAMENTO INTERNO PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Fatto salvo quanto previsto dal Calendario Venatorio, dalle disposizioni dell'Associazione Cacciatori della Provincia di Trento e dalla Consulta di Distretto, nella Riserva di Villa Rendena devono essere osservate le seguenti disposizioni valide a tutti gli effetti di legge. Il presente regolamento è valido fino a nuove modifiche.

### Art.1 - Caccia al cervo

La caccia al cervo è libera in Sinistra Sarca (Oltresarca), mentre viene esercitata a squadre, composto da un minimo di cinque cacciatori, con turnazione giornaliera in Destra Sarca, secondo un elenco a suo tempo formato per sorteggio ed aggiornato di anno in anno. Qualora alla data del 01 dicembre, non fosse ancora ultimato l'abbattimento dei capi assegnati in Destra Sarca, la caccia sarà libera anche in questa zona.

Il mancato rispetto del presente articolo o delle assegnazioni annuali alla specie comporta la sospensione della caccia al cervo per la stagione venatoria successiva.

### Art.2 - Caccia al capriolo maschio.

La caccia al capriolo maschio si può esercitare solamente nelle giornate di Mercoledì, Sabato e Domenica in caso di caccia libera e cinque giorni in presenza di assegnazione nominativa del capo.

La caccia al capriolo maschio è regolamentata di anno in anno con apposite disposizioni del Direttivo, consegnate ai soci ed esposte in bacheca, nel rispetto delle assegnazioni.

Ad ogni cacciatore è consentito abbattere un solo capo di capriolo durante la stagione venatoria.

L'assegnazione nominativa del capriolo maschio la prima domenica di caccia comporta l'inserito in coda al registro delle turnazioni.

Il mancato rispetto del presente articolo o delle disposizioni emanate comporta la sospensione dell'esercizio della caccia al capriolo maschio nella prima giornata di caccia spettante (prima domenica in caso di caccia libera, prima assegnazione in caso di assegnazione nominativa del capo).

### Art. 3 - Modalità d'assegnazione capi in selezione.

L'assegnazione dei capi in selezione (femmine di Capriolo e Camoscio) avverrà a rotazione, in base alle disponibilità, secondo un elenco a suo tempo formato per sorteggio ed aggiornato di anno in anno. Sia i nuovi soci che i rientranti, verranno inseriti in coda alla lista.

Sulla base dei capi disponibili si cercherà di accontentare, seguendo l'elenco di cui sopra, la scelta (femmina di capriolo o camoscio, d'ogni socio espressa nei termini fissati dal Direttivo e comunicata ai soci con congruo anticipo. I soci cui sarà assegnato un capo diverso da quello richiesto, avranno la precedenza nella scelta in occasione della successiva assegnazione del capo.

### Art. 4 - Caccia al camoscio.

La caccia al camoscio si esercita per assegnazione nominativa del capo secondo le modalità previste dall'art.3.

La caccia al camoscio maschio di 2<sup>a</sup> classe di età compresa tra due e quattro anni è chiusa fino a comunicazione del Rettore da esporsi in bacheca. A chi abbatte camosci di 2<sup>a</sup> classe (maschi di età compresa tra due e cinque anni e femmine di due e dieci anni) spetta un capo di prima o terza classe alla successiva assegnazione. Deroga a quanto sopra è ammessa solo per documentata (certificato veterinario) malattia o infermità del capo abbattuto.

Dopo il completamento, opportunamente segnalato in bacheca, degli abbattimenti previsti dal piano annuale relativamente alla Terza e Seconda classe, riferite anche al sesso non sono ammessi ulteriori abbattimenti dei capi nelle classi chiuse salvo che per documentata (certificato veterinario) malattia o infermità del capo abbattuto.

ASSOCIAZIONE CACCIATORI TRENTINI
22 MAR. 2012
Prot. N° 455/12

Chi viola il presente articolo, per quanto concerne le norme tecniche, o le disposizioni emanate perde il diritto alla successiva assegnazione per questa specie, pur rimanendo conteggiata, ai fini della turnazione, l'assegnazione del capo.

#### **Art 5 - Caccia al capriolo femmina**

La caccia al capriolo femmina si esercita per assegnazione nominativa del capo secondo le modalità previste dall'art.3.

Al fine di assicurare un prelievo quanto più omogeneo possibile su tutto il territorio della riserva il Consiglio Direttivo fissa, di anno in anno, la ripartizione dei diversi capi da abbattere tra le varie zone che, allo scopo saranno individuate ed esposte in bacheca.

Il prelievo deve avvenire nel rispetto dei limiti fissati per ciascuna zona ai sensi del precedente comma.

Per un corretto completamento dei piani di abbattimento, il Direttivo, può stabilire una data entro cui il capo deve essere abbattuto, per poter procedere alla sua riassegnazione; la data sarà comunicata al cacciatore al momento dell'assegnazione del capo.

Chi viola il presente articolo, per quanto concerne le norme tecniche, o le disposizioni emanate perde il diritto alla successiva assegnazione per questa specie, pur rimanendo conteggiata, ai fini della turnazione, l'assegnazione del capo.

#### **Art. 6 - Caccia di selezione estiva e assegnazione suppletiva femmina di capriolo**

Il Consiglio direttivo determinerà, entro i limiti imposti dalle competenti autorità, il numero dei capi da assegnare in selezione estiva nonché le zone in cui essa andrà esercitata.

La caccia in selezione estiva e l'assegnazione suppletiva della femmina di capriolo avverrà mediante assegnazione nominativa del capo da abbattere. Per la rotazione tra i soci si farà ricorso ad uno specifico elenco, del tutto indipendente da quello previsto dall'art. 3; elenco a suo tempo formato per sorteggio ed aggiornato di anno in anno. Sia i nuovi soci che i rientranti, verranno inseriti in coda alla lista.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, l'abbattimento di un capriolo maschio in caccia di selezione estiva comporta l'esclusione del cacciatore dalla caccia al capriolo maschio fino al 30 settembre dell'anno in corso.

Nelle assegnazioni suppletive della femmina di capriolo avranno la precedenza i soci che nella corrente stagione venatoria non hanno abbattuto il maschio di capriolo.

Per un corretto completamento dei piani di abbattimento, il Direttivo, può stabilire una data entro cui il capo deve essere abbattuto, per poter procedere alla sua riassegnazione; la data sarà comunicata al cacciatore al momento dell'assegnazione del capo. Nel caso in cui, per carenza di capi, ci fossero cacciatori esclusi da quanto previsto dall'art.3 questi avranno la precedenza in caso riassegnazione di capi.

Per esercitare la caccia di selezione estiva o assegnazione suppletiva femmina di capriolo il socio dovrà farne richiesta secondo i termini e le modalità indicate dal Direttivo ed esposte in bacheca.

Chi viola il presente articolo perde il diritto alla successiva assegnazione, pur rimanendo conteggiata, ai fini della turnazione, l'assegnazione del capo.

#### **Art. 7- Caccia vagante a selvaggina migratoria di passo**

Ad esclusione di pratica la caccia con il cane da ferma, la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria è consentita, nei tempi e nei modi disciplinati dal calendario venatorio, nell'area delimitata dal seguente perimetro: Rio Finale fino alla "Casina vecia" di Verdesina - Malga Rosa di Villa - strada "Giaredol" - Val delle Stanghe - Colméte - Vagogn - Pian del Forno - strada "del 14" - Malga Praino - Ca Magior - Poz dela Formiga - Confine con Vigo, nonché l'intera zona "Oltre Sarca".

**Art. 8- Giornata del cacciatore**

Ogni socio, deve mettere a disposizione almeno una giornata alla sezione per attività da concordare preventivamente con i responsabili del Direttivo.

**Art. 9 - Centro raccolta animali**


Per una corretta tenuta dei registri abbattimenti, ogni capo contingentato abbattuto nel territorio della riserva di Villa Rendena deve essere conferito presso il centro raccolta per l'espletamento delle opportune formalità (pesatura e rilascio certificato d'origine). Il mancato conferimento implica l'esclusione alla caccia alla specie nella turnazione della prime stagione in cui il socio ne maturerà il diritto.

Villa Rendena, 27 gennaio 2012

Sez. Cacciatori Villa Rendena

Il Rettore

Valentini Alberto



08 MAG. 2012

Visto: si ratifica  
IL PRESIDENTE

